

Venezia, 7 maggio 2021  
Prot. n.

Ordinanza n. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** *provvedimento urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'interdizione all'accesso dell'immobile concesso in locazione da [REDACTED] alla "Associazione degli immigrati di Venezia A.I.V.", ubicato in Venezia - Mestre via Felisati n. 90, legale rappresentante [REDACTED].*

## IL SINDACO

**Premesso**

che il Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale di Venezia, con proprio atto del 6 maggio 2021 inviava al Sindaco di Venezia una *Segnalazione di emergenza sanitaria per violazione delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché di degrado e insicurezza urbana;*

che tale atto conteneva la richiesta di emissione di un provvedimento urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzato all'interdizione all'accesso dell'immobile concesso in locazione da [REDACTED] alla "associazione degli immigrati di Venezia A.I.V.", ubicato in Venezia - Mestre via Felisati n. 90, legale rappresentante [REDACTED];

**Premesso ancora**

che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Osservato**

che nell'immobile indicato si sono ripetutamente registrate, e ancora si registrano, senza soluzione di continuità, situazioni di frequentazione promiscua in totale spregio alla normativa di contenimento della pandemia, la quale dispone espressamente, all'articolo 16 del DPCM 02 marzo 2021 che "*sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi*", così come sanzionato dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni della legge 22 maggio 2020 n.35";

**Visti**

i ripetuti interventi in loco della Polizia Locale e della Polizia di Stato, nel corso dei quali sono stati riscontrate le gravi problematiche di sanità pubblica e sicurezza urbana che qui di seguito si elencano:

- In data 25 aprile 2021, un cittadino richiedeva alla sala operativa della **Polizia Locale** un intervento per dodici persone dentro al circolo immigrati, in stato di alterazione alcolica e privi di mascherina anti contagio;
- In data 22 aprile 2021, un cittadino richiedeva alla sala operativa della **Polizia Locale** un intervento per due persone ubriache che schiamazzavano di fronte all'Associazione;



## IL SINDACO

- In data 20 aprile 2021, un cittadino richiedeva alla sala operativa della **Polizia Locale** un intervento segnalando venti persone all'interno dell'Associazione immigrati;
- In data 18 aprile 2021, un cittadino richiedeva alla sala operativa della **Polizia Locale** un intervento per porre fine all'assembramento di fronte al circolo;
- In data 17 aprile 2021, un cittadino richiedeva alla sala operativa della **Polizia Locale** un intervento per porre fine alla situazione di schiamazzi proveniente dall'Associazione Immigrati; sul posto veniva rintracciato un soggetto in forte alterazione alcolica che veniva sanzionato ai sensi dell'art.688 c.p.;
- In data 11 aprile 2021, il personale del Corpo di **Polizia Locale** di Venezia, a seguito di segnalazione della Centrale di Telecomunicazioni e Videosorveglianza, si portava presso l'immobile in questione accertando la presenza di quattro soggetti riuniti in spregio alla normativa che uscivano dall'immobile in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche; questi venivano sanzionati ai sensi dell'art.4 del DPCM 02/03/2021 nonché ai sensi dell'art.688 c.p. con contestuale ordine di allontanamento come previsto dal Regolamento di Sicurezza Urbana del Comune di Venezia;
- In data 01 aprile 2021, il personale della **Polizia di Stato**, a seguito di comunicazione della locale sala operativa, si recava presso l'immobile in questione per verificare la presenza di assembramenti; il controllo dava esito positivo ed il personale della Polizia di Stato accertava la presenza di dieci persone all'interno dell'associazione succitata riunite in spregio alla normativa; condotta tale da creare, in riferimento all'emergenza sanitaria in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pericolo di igiene e sanità pubblica. Gli operatori restavano in loco fino alla chiusura del locale;
- In data 30 marzo 2021, il personale della **Polizia di Stato**, a seguito di comunicazione della locale sala operativa, su segnalazione di un consigliere di municipalità, si recava presso l'immobile in questione per verificare la presenza di un un assembramento di persone, tra cui una donna, tutte senza dispositivi di protezione delle vie aeree e che forse la donna del gruppo aveva ricevuto percosse. Dopo un accurato controllo del civico in questione e delle vie limitrofe veniva dato esito negativo in quanto, evidentemente, i soggetti si erano tutti allontanati;
- In data 28 marzo 2021, il personale del Corpo di **Polizia Locale** di Venezia si recava presso l'immobile in questione su segnalazione di un cittadino che lamentava la presenza di soggetti che consumavano alcolici e creavano assembramenti all'interno dell'immobile e sulla soglia dello stesso sulla pubblica via; veniva accertata la presenza di sei soggetti, tre dei quali uscivano dall'immobile in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche. Venivano elevate sei sanzioni ai sensi dell'art.4 del DPCM 02/03/2021 e i soggetti in stato di alterazione venivano sanzionati ai sensi dell'art.688 c.p.. Si redigeva d'ufficio a carico del presidente, verbale di contestazione di violazione amministrativa ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera g del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (e ss.mm.ii), in relazione all'art 16 del DPCM del 02 marzo 2021, così come sanzionata dall'art. 4 del medesimo decreto legge convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- In data 23 marzo 2021, il personale del Corpo di **Polizia Locale** di Venezia, per verificare eventuali reiterazioni di condotte illecite poste in essere si recava verso l'immobile in questione e accertava la presenza di undici persone; il personale del Corpo di Polizia Locale riusciva ad identificare sette soggetti e a sanzionarli ai sensi dell'art. 4 del DPCM 02/03/2021, mentre i restanti quattro non ottemperavano agli ordini impartiti dai PP.UU. per l'identificazione e sfuggivano al controllo di Polizia; si redigeva d'ufficio a carico del presidente verbale di contestazione di violazione amministrativa ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera g del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (e ss.mm.ii), in relazione all'art 16



## IL SINDACO

del DPCM del 02 marzo 2021, così come sanzionata dall'art. 4 del medesimo decreto legge convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- In data 21 marzo 2021, il personale della **Polizia di Stato** a seguito di comunicazione della locale sala operativa si recava in Venezia-Mestre, Via Felisati 90 per verificare la presenza di un soggetto molesto;
- In data 21 marzo 2021, il personale del Corpo di **Polizia Locale** di Venezia durante il regolare svolgimento del servizio, si dirigeva presso l'immobile in questione, ove veniva accertata la presenza di più persone tra cui quella del presidente dell'Associazione, il quale veniva sanzionato ai sensi art.16 comma 1 del DPCM 02/03/2021;
- In data 21 marzo 2021, il personale del Corpo di **Polizia Locale** di Venezia durante il regolare svolgimento del servizio, si recava presso l'immobile in questione e trovava riunite più persone in violazione della normativa anti covid 19, tra cui il presidente dell'associazione medesima, al quale veniva contestata la violazione art.16 comma 1 del DPCM 02/03/2021;
- In data 19 marzo 2021, il personale della **Polizia di Stato** a seguito di comunicazione della locale sala operativa si recava in Venezia-Mestre, Via Felisati per verificare la presenza di un soggetto molesto probabilmente in stato di manifesta ubriachezza che inveiva contro l'Associazione degli Immigrati di Venezia A.I.V. sita al civico 90 della predetta via;
- In data 19 marzo 2021, il personale del Corpo di **Polizia Locale** di Venezia a seguito di segnalazione della Centrale di Telecomunicazioni e Videosorveglianza si recava presso l'immobile in questione individuando la presenza quattro persone all'interno che venivano sanzionate ai sensi dell'art.4 del DPCM 02/03/2021; due di questi uscivano dall'immobile in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche e venivano sanzionati ai sensi dell'art.688 c.p.;
- In data 16 marzo 2021, il personale del Corpo di **Polizia Locale** di Venezia accertava la presenza di più frequentatori all'interno di tale immobile, sede dell'Associazione degli Immigrati di Venezia A.I.V.; due di questi uscivano dall'immobile anche in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche e venivano sanzionati ai sensi dell'art.688 c.p.;
- In data 14 marzo 2021, il personale del Corpo di **Polizia Locale** di Venezia a seguito di segnalazione della Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza veniva inviato presso l'immobile in questione verificando la presenza di un gruppo di circa venti persone tra cui il presidente, il quale veniva sanzionato;
- In data 10 marzo 2021, il personale del Corpo di **Polizia Locale** di Venezia, a seguito di segnalazione della Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza, veniva inviato presso l'immobile in questione ove la cittadinanza aveva segnalato la presenza di più soggetti ubriachi e molesti; in tale occasione tuttavia i soggetti, allontanatisi prima dell'arrivo della pattuglia, non venivano intercettati;
- In data 26 dicembre 2020, il personale della **Polizia di Stato** a seguito di comunicazione della locale sala operativa si recava in Venezia-Mestre, Via Felisati n. 90 per verificare la presenza di assembramenti; il controllo dava esito positivo ed il personale della Polizia di Stato accertava la presenza di cinque persone all'interno dell'associazione succitata;
- In data 02 novembre 2020, il personale della **Polizia di Stato** a seguito di comunicazione della locale sala operativa si recava in Venezia-Mestre, Via Felisati n. 90 per verificare la presenza di assembramenti all'interno dell'immobile in questione;
- In data 02 novembre 2020, il personale della **Polizia di Stato** a seguito di comunicazione della locale sala operativa si recava in Venezia-Mestre, Via Felisati n. 90 poiché tale [REDACTED] lamentava l'occupazione abusiva del proprio immobile da parte di quattro persone a cui era scaduto il contratto



## IL SINDACO

di locazione; il personale della Polizia di Stato non riusciva a prendere contatto con il segnalante, tuttavia accertava che l'immobile oggetto di segnalazione risultava essere adibito a circolo privato;

### Considerato

che in data 30 marzo 2021 personale del Corpo di Polizia Locale di Venezia esecuteva a verbale ex art. 13 Lg.689/81 il signor [REDACTED] quale proprietario dell'immobile Venezia-Mestre, Via Felisati n. 90 il quale esibiva il Verbale della Causa n.r.g. 8734/2019 avente ad oggetto richiesta di sfratto per morosità, depositato presso il Tribunale di Venezia e dichiarava che l'oggetto del contratto di locazione ad uso commerciale fu disatteso fin dall'inizio dell'attività;

### Preso atto

che i fatti, così come accertato dagli operatori di polizia intervenuti, creano pregiudizio grave a decoro e vivibilità della zona, nonché manifesto rischio sanitario di diffusione del virus covid 19,

### Ritenuto

che nonostante i ripetuti interventi da parte delle forze dell'ordine e l'irrogazione di ben n. 46 sanzioni amministrative, di cui n. 22 per violazione ex art. 4 DPCM 02/03/2021, n. 4 per violazione ex art. 16 DPCM 02/03/2021, n. 11 per violazione ex art. 688 C.P. - n. 9 per violazione ex art. 9 D.L. 14/17 (Ordine di Allontanamento), gli autori dei comportamenti illeciti continuano a riunirsi presso la sede dell'associazione, spesso in stato di ubriachezza, con grave rischio per la sanità pubblica e la sicurezza urbana;

### Ritenuto necessario

quindi, provvedere alla chiusura temporanea del predetto immobile ospitante l'associazione, in modo che questi non costituisca un polo di attrazione atto a favorire il diffondersi di tutti i descritti fenomeni di degrado e di rischio pandemico;

### Visto

l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

il comma 4-bis del medesimo art. 54 del T.U.E.L. che prevede che *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;*

il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale e che il rischio pandemico legato ai frequentatori dell'associazione in questione riveste carattere senz'altro locale;

l'articolo 16 del DPCM 02 marzo 2021 il quale prevede che *sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi*





## IL SINDACO

### Visto infine

l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

### Dato atto che

il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi degli artt.50 e 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.);

### Tutto quanto sopra premesso e considerato

### ORDINA

l'interdizione all'accesso dell'immobile concesso in locazione da [REDACTED] alla "Associazione degli immigrati di Venezia A.I.V.", ubicato in Venezia - Mestre via Felisati n. 90, legale rappresentante [REDACTED].

Il presente provvedimento si applica per giorni trenta, a partire dal giorno successivo alla data di notifica dello stesso al legale rappresentante dell'associazione interessata.

Gli organi di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno alla verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

**Luigi Brugnaro\***

(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D, Lgs n. 82/2005